



UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE A.S. 2024/25

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 dell'8 luglio 2020
- Intesa su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2024/2025 del 27 giugno 2024 che integra e aggiorna le disposizioni di cui al CCNI 2019-2022
- Nota del MIM

ASSUNTI NELL'A.S. 2022/2023 O PRECEDENTI

I docenti assunti a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell'a.s. 2022/2023 o precedenti, (ivi ricompresi gli assunti da GPS di I fascia con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2021/22 o 2022/23 con trasformazione del contratto a tempo indeterminato il 1/9/2022 o il 1/9/2023) possono presentare domanda di:

- Utilizzazione e assegnazione provvisoria all'interno della provincia di appartenenza senza vincoli;
- Assegnazione provvisoria in altra provincia senza vincoli.

ASSUNTI NELL'A.S. 2023/2024

I docenti assunti a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell'anno scolastico **2023/2024**, (ivi ricompresi gli assunti dal concorso straordinario bis a tempo determinato il 1/9/22 con trasformazione del contratto a tempo indeterminato l'1/9/2023) possono presentare domanda di:

- Utilizzazione e assegnazione provvisoria all'interno della provincia di appartenenza senza vincoli;
- Assegnazione provvisoria in altra provincia solo se rientrano in specifiche categorie di docenti titolari di deroghe.

ASSUNTI DAL CONCORSO STRAORDINARIO BIS O DALLE GPS DI I FASCIA A TEMPO DETERMINATO NELL'A.S. 21/22 O 22/23 CON RINVIO O RIPETIZIONE DEL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA

I docenti assunti dal concorso straordinario bis o dalle Gps di prima fascia con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 21/22 o 22/23 che hanno rinviato o ripetuto il periodo di formazione e prova con un ulteriore contratto a tempo determinato nell'anno scolastico **2023/2024**, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova nell'anno scolastico 2023/24, possono presentare domanda di:

- Utilizzazione e assegnazione provvisoria all'interno della provincia di appartenenza senza vincoli;
- Assegnazione provvisoria in altra provincia solo se rientrano in specifiche categorie di docenti titolari di deroghe.

ASSUNTI DALLE GPS DI I FASCIA POSTO DI SOSTEGNO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO L'1/9/2023 CHE HANNO SUPERATO IL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA NELL'A.S. 2023/24

I docenti assunti dalle GPS di I fascia posto di sostegno con contratto a tempo determinato l'1/9/2023, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova nell'a.s. 2023/24, possono presentare domanda di:

- Utilizzazione e assegnazione provvisoria all'interno della provincia di appartenenza e in altra provincia solo se rientrano in specifiche categorie di docenti titolari di deroghe.

N. B. : • nelle utilizzazioni e assegnazioni provinciali sono collocati ***nella sequenza operativa, di cui all'allegato 1 del CCNI, dopo*** (fase 40) tutti gli altri docenti che richiedono utilizzazione e assegnazione provvisoria su posto di sostegno.

- nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali sono collocati ***nella sequenza operativa, di cui all'allegato 1 del CCNI, dopo*** tutti gli altri docenti che richiedono assegnazione provvisoria su posto di sostegno in possesso del titolo, mentre precedono i docenti titolari su posto comune che stanno per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o che, in subordine, hanno maturato almeno un anno di servizio sul sostegno, e che richiedono anche posti di sostegno.(fase 41).

CATEGORIE DI TITOLARI DI DEROGHE

- a) Genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- b) Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- c) Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1. coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
 2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
 3. uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
 4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
 5. parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
- d) Il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
- e) Possono altresì presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria se risultano in esubero sulla provincia.

I. Personale con gravi motivi di salute in ordine di priorità (assegnazioni e utilizzazioni):

1. Personale non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
2. Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82).

II. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (solo utilizzazioni provinciali).

III. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative in ordine di priorità (assegnazioni e utilizzazioni):

1. Personale con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92 (disabilità+grado di invalidità di almeno il 67%);
2. Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo;
3. Personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92 (disabilità grave art. 3 comma 3 legge 104/92).

IV. Assistenza in ordine di priorità (assegnazioni e utilizzazioni):

1. Assistenza al figlio/tutela legale/fratello-sorella;
2. Assistenza al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto;
3. Assistenza al genitore;
4. madre/padre con figli inferiori i 6 anni;
5. madre/padre con figli inferiori i 12 anni (solo assegnazioni interprovinciali);
6. Assistenza al parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado.

- V. Docenti: Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo;
 - Ata: Personale Dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo
 - VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata (solo assegnazioni)
 - VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (solo assegnazioni)
 - VIII. Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017 (solo assegnazioni).
- N. B.: a parità di precedenza si considera il punteggio e a parità di precedenza e punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, indicando fino a 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di I e II grado indicando il codice puntuale delle scuole e /o un codice sintetico (comune, distretto, provincia) indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto;
- ricongiungimento a parenti e agli affini conviventi purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore (anche non convivente).

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Punteggi per le assegnazioni provvisorie

A) per il ricongiungimento al familiare (coniuge o parte dell'unione civile; convivente; figli o affidati minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità; genitori con età superiore ai 65 anni);

- Personale docente: pp. 6;

B) per ogni figlio o affidato di età inferiore ai 6 anni, ossia che compie i 6 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 (si prescinde dalla residenza).

- Personale docente: pp. 4;

C) per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni, ossia che compie i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 (si prescinde dalla residenza).

- Personale docente ed educativo: pp. 3;

D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell'unione civile o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto.

- Personale docente: pp. 6;

In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Non sono valutati titoli e/o anzianità di servizio.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Compilazione della domanda di assegnazione provvisoria

Obblighi di indicazione della prima preferenza:

- la prima preferenza espressa nel modulo domanda deve essere obbligatoriamente riferita al comune di ricongiungimento (o distretto sub-comunale nelle città metropolitane).
- Indicazione del codice comune -sintetico- di ricongiungimento.
- l'indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) di ricongiungimento è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) esclusivamente se si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane).

Docente titolare su posto comune o di sostegno

Il docente titolare su posto di sostegno può richiedere anche posti comuni solo se ha superato il vincolo quinquennale su posto di sostegno, altrimenti sarà possibile chiedere solo posti di sostegno, inoltre:

- se è titolare su posto comune non può richiedere solo posti di sostegno (deve richiedere obbligatoriamente anche il posto comune).
- se è titolare su posto di sostegno e ha terminato il quinquennio, non può richiedere solo il posto comune (deve quindi richiedere obbligatoriamente anche il posto di sostegno).

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Allegati

Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegate le autocertificazioni attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie (es. dichiarazione di esistenza dei figli, dati del familiare a cui si intende ricongiungersi ecc.).

Nei casi delle precedenzae relative ad esigenze di salute è necessario allegare la documentazione medica (es. verbale di disabilità).

Non si devono allegare autodichiarazioni relative al possesso di titoli o servizi con l'eccezione, per il personale docente, di autodichiarazioni relative:

- al possesso del titolo di sostegno per chi è titolare su posto comune e richiede anche posti di sostegno;
- al superamento dell'anno di formazione e prova e al possesso dell'abilitazione per chi richiede anche altre classi di concorso o posti di diverso grado in aggiunta a quello di titolarità.

Possano chiedere l'utilizzazione:

- ✓ docenti in esubero sulla provincia;
- ✓ docenti trasferiti a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario (nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti). Pertanto, per l'anno scolastico 2024/25, può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2016/2017 e successivi. docenti che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza e che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda
- ✓ docenti dichiarati idonei all'insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
- ✓ docenti che, ai sensi del DM n. 331/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- ✓ docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedono l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero;
- ✓ docenti titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo sul sostegno, nell'ambito dello stesso grado di istruzione;

- ✓ docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento; della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
- ✓ docenti titolari su insegnamento curricolare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere, presso le istituzioni carcerarie o sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex-corsi serali);
- ✓ docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;
- ✓ docenti della scuola secondaria I grado che rientrano nelle categorie indicate negli articoli 43 e 44 della Legge n.270/1982 riguardanti rispettivamente i docenti di educazione fisica senza titolo e i docenti di educazione musicale;
- ✓ insegnanti tecnico-pratici non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR n.19/2016, che possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 14 comma 17 della legge n.135/2012, su posti disponibili ricorrendo le condizioni previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno;
- ✓ insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l'accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella B del DPR 19/16 e successive modifiche, sono utilizzati sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell'area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante;

UTILIZZAZIONI

- ✓ docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti indicati nei commi 1 e 2 dell'art.3 del DM n.8/2011, riguardante la pratica musicale nella scuola primaria, che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
- ✓ docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell'esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale;
- ✓ personale titolare su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione;
- ✓ personale docente che al termine delle operazioni di mobilità dovesse risultare ancora in esubero nazionale, e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio ad una scuola al termine di tutte le operazioni previste anche in soprannumero.

Punteggi per l'utilizzazione

Dalla Tabella di valutazione del CCNI dell'8 luglio 2020 si evidenziano i punteggi rispettivamente per ciascuna voce ricompresa nelle tre sezioni distinte:

- Anzianità di servizio;
- Esigenze di famiglia;
- Titoli generali;

DONNE VITTIME DI VIOLENZA

La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in percorsi specifici di protezione di cui all'art. 24 comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione, può presentare domanda di mobilità annuale per una provincia o comune diverso da quello di residenza, salvo il caso di comuni con più distretti sub-comunali ovvero nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro per lo stesso comune del luogo di lavoro.

Per l'anno scolastico 2024/25 il personale ATA a Tempo indeterminato , può presentare domanda di assegnazione provvisoria per i seguenti motivi (art. 17 del CCNI 2019/22):

- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto;
- ricongiungimento a parenti e agli affini conviventi purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore (anche non convivente)

Il personale sceglie liberamente a quale familiare tra quelli indicati dalla norma intende ricongiungersi (es. il lavoratore coniugato può anche scegliere di ricongiungersi ad altro familiare (es. figli o genitore).

Inoltre, ai fini del ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile, genitore o figlio non è più necessaria la convivenza è, invece, obbligatoria per il ricongiungimento al convivente di fatto o ad altri parenti o affini (es. nonna, zio , ecc .)

L'assegnazione provvisoria non è possibile chiederla all'interno del Comune di titolarità.

E' possibile invece se si è titolari in città metropolitana con distretti sub comunali (es. Napoli, Roma).

PUNTEGGI PER L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA:

- a) per ricongiungimento al familiare – Punti 24 Il punteggio spetta per il comune di residenza della persona a cui si chiede il ricongiungimento a condizione che alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi.
- b) per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni ossia che compie i 6 anni tra il 1 Gennaio e il 31 Dicembre 2024 (si prescinde dalla residenza) PUNTI 16
- c) Per ogni figlio di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni PUNTI 12

NON VENGONO VALUTATI I TITOLI E L' ANZIANITA' DI SERVIZIO

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

PREFERENZE:

E' possibile indicare fino a 15 preferenze, è possibile scegliere tra:

- SCUOLE
- COMUNI
- DISTRETTI
- Codice PROVINCIA

La prima preferenza espressa deve essere obbligatoriamente il Comune di ricongiungimento o singole scuole ubicate nel predetto Comune.

Nel caso in cui si intendono esprimere preferenze anche per altro Comune è obbligatorio inserire il codice del comune di ricongiungimento prima di una qualsiasi preferenza riferita ad altro Comune

PRECEDENZE:

Per quanto riguarda il sistema delle precedenze non sono intervenute modifiche, pertanto, si fa riferimento all'articolo 18 del CCNI dell'8/7/2020 per gli anni scolastici 2019/20 – 20/21 – 21/22.

Copertura posti vacanti in mancanza del funzionario titolare di incarico Dsga:

L'intesa sottoscritta il 27 Giugno 2024 (art. 1 comma 10) prevede che in considerazione delle novità introdotte a seguito dell'entrata in vigore del CCNL per quanto concerne l'ordinamento professionale del personale ATA, con specifico riguardo alla previsione della nuova area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, si rende necessario ridefinire le modalità, disciplinate dall'art. 14 CCNI, con le quali assicurare la copertura dei posti vacanti e/o disponibili nel caso di mancanza del funzionario titolare di incarico di DSGA.

Con riguardo alla copertura dei posti vacanti o disponibili per l'intero anno scolastico, l'Ambito territoriale conferisce incarico di DSGA secondo il seguente ordine di priorità :

- a) ai funzionari, inquadrati nel ruolo di DSGA secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero ;
- b) ai funzionari di cui all'art. 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL sulla base dei criteri definiti in sede di confronto di cui all'art. 30, comma 9, lettera a)5, del CCNL 2019/2021;
- c) al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;
- d) ad Assistenti Amministrativi di ruolo con laurea magistrale ed almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con Diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
- e) ad altro personale di ruolo inquadrato nell'area degli Assistenti Amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;
- f) al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.

Il personale di cui alle lettere d) ed e) è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024.